

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26263 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio NICOLINI (C.F. NCLNTN66P27B354B pec avv.antonionicolini@pec.abclex.it) presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 5, è elettivamente domiciliato, contro:

- AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI - Direzione del Personale - Ufficio Stipendi e previdenza - Sezione previdenza - con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- AGENZIA delle ENTRATE - Direzione Regionale Sardegna - con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- INPS - Direzione Provinciale di Cagliari - con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 marzo 2026, l'Avvocato Antonio NICOLINI nell'interesse del ricorrente, l'Avvocato Lorenzo GEMINI dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, il sig. OMISSIS ha chiesto di accertare il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in godimento in forza del riconoscimento della maggiorazione connessa allo svolgimento dell'attività insalubre e a rischio, calcolata sull'intero periodo lavorativo prestato alle dipendenze dell'odierna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché in virtù della corretta - e più favorevole - ricongiunzione dei periodi contributivi. Oltre accessori come per legge sulla sorte capitale spettante dal dì del dovuto a titolo di arretrati e vinte le spese.

Nel ricorso si fa presente che il prevenuto ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'odierna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l'allora stabilimento delle Saline di Cagliari con decorrenza dal OMISSIS, allorquando venne assunto con la qualifica di operaio stagionale, fino al mese di OMISSIS e, successivamente, dal mese di OMISSIS al OMISSIS (data di cessazione dal servizio con diritto a pensione) alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Erariale di Cagliari.

L'Amministrazione datrice di lavoro anteriormente al transito presso l'U.T.E. di Cagliari ha riconosciuto al sig. OMISSIS l'indennità di maggiorazione per lavori a rischio, insalubri e usuranti con decorrenza dal OMISSIS, fino al OMISSIS, per complessivi anni 19, mesi 7 e giorni 16.

Tuttavia, il sig. OMISSIS, a seguito dell'assunzione avvenuta il OMISSIS in qualità di operaio stagionale, acquisì la qualifica di aggiustatore meccanico in prova il successivo OMISSIS e venne trasferito presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari con provvedimento del Direttore Generale n. OMISSIS del OMISSIS; successivamente, con decorrenza OMISSIS, il ricorrente fu

trasferito alle Saline di Stato di Cagliari, ove svolse la mansione di tornitore meccanico specializzato, livello B, fino al trasferimento presso l'Ufficio Tecnico Erariale, avvenuto nel mese di OMISSIS, per poi concludere la carriera lavorativa nel dicembre del medesimo anno.

Secondo la prospettazione attorea, il sig. OMISSIS è stato impiegato in attività meritevoli di miglior valutazione contributiva, in quanto soggette a rischio e insalubrità, per l'intero periodo antecedente al trasferimento presso l'U.T.E. - quindi, a decorrere dal 1973 e non dall' OMISSIS. Di qui l'erroneo computo della maggiorazione di legge, pari a $\frac{1}{4}$ dell'anzianità lavorativa, poiché riferita a un lasso temporale inferiore rispetto all'intero.

Inoltre, la complessiva posizione contributiva e, quindi, pensionistica, del ricorrente sarebbe stata computata in modo erroneo e penalizzante per lo stesso ove si consideri che l'Atto prot. n. OMISSIS, datato OMISSIS, con cui la Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio ha disposto la liquidazione in suo favore della pensione definitiva, risulterebbe fondato su una ricongiunzione dei periodi contributivi insufficiente e fuorviante; infatti, in luogo del richiesto ricongiungimento del lasso temporale pari ad anni 10, mesi 8 e giorni 2, venne riconosciuto il minor periodo pari ad anni 8, mesi 2 e giorni 2 di servizio, ricompreso tra il 23/02/1963 e il 31/10/1973.

Nessun esito hanno sortito le numerose diffide tese a emendare i detti errori, utili, in ogni caso, a interrompere i termini prescrizionali. Da ultimo, a seguito di specifica istanza di riliquidazione, inoltrata in data OMISSIS, la Direzione del Personale - Ufficio Stipendi e Previdenza Sezione previdenza - dell'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI ha ribadito - con riscontro datato OMISSIS - l'interpretazione restrittiva e penalizzante per il ricorrente.

Per il patrocinatore, quindi, vi sarebbe stata una violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 25 DPR 29.12.1973, n. 1092 e 1 DPR 3.4.1981, n. 338.

Infatti, l'art. 25 (Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici) del T.U. n. 1092 del 1973 dispone che *“Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919 n. 110”*.

Il diritto alla maggiorazione contributiva sarebbe, quindi, sorto nel 1973 e non il 1° luglio 1979 - come indicato nel titolo del DPR 3 aprile 1981, n. 338 - rappresentando quest'ultima disposizione norma di dettaglio del diritto riconosciuto in sede di T.U.

Il difensore ha evidenziato che la disciplina del 1981 attiene all' *“Indennità di rischio e insalubrità”*, vale a dire al profilo economico connesso allo svolgimento delle attività meritevoli di integrazione salariale, mentre la pretesa azionata dal sig. OMISSIS riguarda l'aspetto contributivo, ossia l'aumento di $\frac{1}{4}$ dell'anzianità lavorativa, previsto sin dal 1973.

In ogni caso, le attività svolte dal sig. OMISSIS presso lo stabilimento delle Saline di Stato in Cagliari erano pacificamente ricomprese tra i lavori insalubri indicati nel decreto luogotenenziale OMISSIS n. OMISSIS. In questo senso rileva l'assenza di qualsiasi contestazione circa gli eventi descritti dal

ricorrente nelle plurime diffide inoltrate *ante causam*, essendo l'opposizione del datore di lavoro limitata al *dies a quo* della liquidazione della relativa indennità.

Con riferimento alla seconda richiesta formulata nel ricorso, vi sarebbe stata un'errata ricongiunzione dei periodi contributivi.

Più precisamente, in luogo del richiesto ricongiungimento dell'arco temporale pari ad anni 10, mesi 8 e giorni 2, venne riconosciuto il minor periodo pari ad anni 8, mesi 2 e giorni 2 di servizio, ricompreso tra il OMISSIS e il OMISSIS. L'evidente discrasia tra quanto richiesto e il periodo effettivamente ricongiunto sarebbe riconducibile a presunte interruzioni del servizio, ma, in assenza di prova documentale fornita dall'ex datore di lavoro, le asserite interruzioni non potrebbero trovare ingresso, con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente dell'intero periodo oggetto della domanda di ricongiunzione ex L. n. 29/1979.

Il 19 giugno 2025 l'AGENZIA delle ENTRATE ha depositato la documentazione agli atti dell'Ufficio.

L'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, si è costituita con memoria depositata il 21 novembre 2025 nella quale, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'AGENZIA, visto che la controversia verte sulla corretta determinazione del trattamento previdenziale gestito dall'INPS.

Nel merito, relativamente alla prima istanza, l'Avvocatura ha rilevato che l'allora A.A.M.S., con decreto n. OMISSIS dell'OMISSIS ha legittimamente riconosciuto un ricongiungimento di anni 8, mesi 2 e giorni 2, in virtù di

quanto comunicato dalla sede INPS di Cagliari con l'allegato mod. OMISSIS del OMISSIS, che riassume i contributi obbligatori che risultano accreditati nei singoli periodi a favore dell'interessato.

Il numero di contributi settimanali da ricongiungere è di 425 settimane, trasformate con la tabella di conversione in anni 8, mesi 2 e giorni 2, come riportato correttamente nel decreto di ricongiunzione in questione.

Quanto alla seconda istanza, nella memoria si specifica che la maggiorazione per il servizio prestato in luoghi insalubri, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973, per il personale dell'ex Amministrazione dei Monopoli di Stato, è stata regolamentata dal successivo D.P.R. n. 338/1981, che ha previsto la corresponsione della relativa indennità, a decorrere dal 1° luglio 1979, individuando anche i gruppi e le classi di rischio.

Tale disciplina è stata richiamata dalla circolare n. 99 del 22/07/1983 dell'allora Divisione Pensioni dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative riguardanti la corresponsione delle maggiorazioni per lavori insalubri, *“Considerato che con D.P.R. 3.4.1981, n. 338 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 1.7.1981), al personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato è stata riconosciuta - a decorrere dal 1° luglio 1979 - l'indennità per le prestazioni che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, dalla predetta data dell'1.7.1979 trova applicazione l'aumento di cui sopra”*.

In conclusione, l'Avvocatura ha chiesto di dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, nonché, in tutti i casi, di respingere il ricorso nel merito.

L'INPS si è costituito in giudizio con il ministero degli Avvocati Marina

OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 27 febbraio 2026 nella quale ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione quinquennale di tutti i ratei pensionistici relativi a periodi antecedenti al quinquennio rispetto alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio ovvero di un valido atto interruttivo.

Nel merito, i difensori hanno rilevato che l'Istituto riveste il ruolo di mero erogatore secondario della prestazione, pertanto, è semplicemente chiamato a dare attuazione agli atti emessi dall'Amministrazione datoriale, alla quale è riservata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, anche la potestà di emettere i provvedimenti di riliquidazione sollecitati, fermo restando che, in detta ipotesi, l'Ente provvederà al pagamento del dovuto.

In conclusione, l'INPS ha chiesto di rigettare l'avversa domanda ovvero, in caso di accoglimento della stessa, nei limiti dell'eccepita prescrizione, dichiarare che nessuna responsabilità può addebitarsi all'Ente Previdenziale e compensare le spese nei suoi confronti.

All'udienza del 10 marzo 2026 l'Avvocato NICOLINI ha affermato che non è in discussione, né da parte dell'odierna Agenzia delle Dogane, né da parte dell'INPS la circostanza che l'attività lavorativa in zone insalubri sia stata svolta ben anteriormente rispetto al '79. Il punto decisivo non attiene al riconoscimento dell'indennità, bensì della maggiorazione contributiva, in quanto il D.P.R. dell'81 concerne l'indennità di rischio per la prestazione lavorativa svolta in luoghi insalubri, ma il D.P.R. del '73, all'art. 25, prevede la maggiorazione contributiva, quindi non vi è alcuna discrasia tra le due disposizioni, semplicemente quella dell'81 è una norma di attuazione e di completamento della disposizione generale di cui al D.P.R. del '73.

Il difensore ha, poi, sostenuto che, se la maggiorazione riconosciuta dal datore di lavoro dell'epoca è frutto di un errore, in quanto gli è stata riconosciuta soltanto una maggiorazione pari a 8 anni, e non a 10 anni e più che invece il ricorrente invoca, allora anche la questione della ricongiunzione merita di essere riesaminata complessivamente.

Con riferimento all'ulteriore aspetto rappresentato dalla decorrenza dell'eventuale diritto alla riliquidazione, l'Avvocato NICOLINI ha evidenziato che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dall'INPS, ma non dall'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI che, anzi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. Se si riconosce che l'erronea interpretazione deve essere ascritta all'ex datore di lavoro, odierna AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, allora quel diritto, se riconosciuto, deve decorrere dal momento del collocamento a riposo e non dall'ultimo quinquennio, come afferma l'INPS.

In via meramente subordinata, ovvero qualora non dovesse trovare accoglimento questa interpretazione, il diritto che si invoca deve essere fatto decorrere dal 2016, poiché è stata rinvenuta proprio nella documentazione offerta dall'AGENZIA delle ENTRATE la diffida proposta dal sig. OMISSIS in data 21 maggio 2021, con conseguente decorrenza degli effetti a ritroso per un ulteriore quinquennio.

Ricapitolando e concludendo, l'Avvocato NICOLINI ha ribadito l'erroneità dell'interpretazione che prevede la decorrenza della maggiorazione contributiva dal '79, anziché dalla data di prestazione effettiva di quel servizio in zone insalubri. Se così fosse, la maggiorazione non deve essere di 8 anni, come riconosciuto nei provvedimenti ufficiali, ma deve essere di oltre 10 anni,

come indicato in sede di ricorso introduttivo.

Il Giudice ha chiarito che i 10 anni di cui si tratta nel ricorso sono riferiti alla ricongiunzione.

L'Avvocato NICOLINI ha precisato che la maggiorazione contributiva doveva essere di 10 anni, mentre gliene hanno ricongiunti 8: si tratta di due capi della domanda separati, ma intimamente connessi tra loro.

Il Giudice ha chiarito che la domanda per la ricongiunzione riguardava un periodo precedente all'assunzione presso la Manifattura, ovvero l'arco temporale dal '63 al '73; periodo per il quale il ricorrente ha accettato formalmente il calcolo fatto dall'Amministrazione. Di contro, il periodo successivo al '73, una volta che il sig. OMISSIS è stato assunto presso la Manifattura, è oggetto della seconda domanda, ma solo per la maggiorazione contributiva, non ai fini della ricongiunzione,.

L'Avvocato NICOLINI ha precisato che il periodo '73 -'79 necessita di una maggiorazione, pertanto la corretta ricongiunzione deve prevedere, oltre a quegli 8 anni, gli ulteriori due che sono oggetto del periodo dal '73 al '79, in quanto la decorrenza veniva fatta partire dal '79 e non dal '73.

Il Giudice afferma che questa è una domanda. L'altra sembrerebbe rimettere in discussione la ricongiunzione che è stata fatta, e accettata, relativamente al periodo '63 -'73.

L'Avvocato NICOLINI ha, quindi, evidenziato che questo non è mai stato messo in discussione. Il periodo in contestazione non è dato da 8 anni, ma da 10 e qualche mese. E per quanto riguarda la decorrenza, in assenza di eccezione di prescrizione, questo riconoscimento deve andare dalla data di cessazione del servizio o in via meramente subordinata dal 2016.

L'Avvocato GEMINI ha richiamato il documento n. 4 dell'Agenzia delle Dogane, in cui risulta che il sig. OMISSIS ha accettato espressamente la ricongiunzione per il periodo di 8 anni e qualche mese, mentre oggi lo stesso ricorrente sembrerebbe forse rinunciare a questa domanda e concentrare tutta l'attenzione sul solo riconoscimento del quarto in più per il periodo di attività insalubre. L'Avvocato GEMINI ha confutato quanto affermato dall'Avvocato NICOLINI, circa il fatto che non sarebbe in contestazione che il ricorrente sia stato preposto ad attività insalubri anche prima del '79, poiché il provvedimento dell'Amministrazione afferma chiaramente che per i dipendenti dei Monopoli le classi di rischio, e quindi le attività, sono state tipizzate solo con il D.P.R. dell'81. L'art. 25 del D.P.R. del '73 che viene invocato con il ricorso, al comma 4, norma di chiusura, afferma che nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, si fa riferimento al D.P.R. n. 1100/1919. Però nell'elenco delle attività insalubri, che è dettato all'art. 1, non compare quella di tornitore meccanico specializzato che ha svolto il sig. OMISSIS. È sufficiente scorrere l'elenco delle attività tassativamente indicate nell'art. 1 del D.P.R. del 1919 per appurare che l'attività di tornitore non è inclusa. Pertanto, l'Amministrazione non ha fatto confusione tra indennità e beneficio contributivo, semplicemente ha fatto riferimento al D.P.R. che ha introdotto l'indennità di rischio per i dipendenti dei Monopoli, ma nella misura in cui quello stesso D.P.R. classificava e catalogava le attività insalubri. L'Avvocato GEMINI ha, quindi, richiamato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.

L'Avvocato DOA ha richiamato le difese e le conclusioni rassegnate in atti e ha insistito nell'eccezione di prescrizione per quanto riguarda i riflessi

pensionistici che potrebbe avere l'eventuale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente.

In replica, l'Avvocato NICOLINI ha precisato che nel D. Lgt. n. 1100/1919 non si trova la figura del tornitore in quanto nel 1919 quella figura non esisteva. Ci sono però le lavorazioni tipiche di quello che poi è diventato il tornitore delle saline, quindi colui che svolge saldature, saldature di tubi di rame di piombo, zincatura e stagnatura a caldo e così via, cioè attività che sono tipiche del tornitore.

Il Giudice ha, quindi, chiesto di indicare precisamente i numeri elencati nel Decreto Luogotenenziale del 1919 che si attaglierebbero alle mansioni del sig. OMISSIS.

L'Avvocato NICOLINI ha indicato i nn. 9, 10 e 11 dell'elenco di cui al D. Lgt. 1100/19 e altri ancora che, però, rientrano più specificamente in mansioni non ripetitive da parte del tornitore dell'epoca.

L'Avvocato GEMINI ha replicato che il tornitore non è colui che si occupa delle saldature o delle zincature, ma svolge tutt'altro mestiere e ha contestato questa lettura dei numeri richiamati 9, 10 e 11, in quanto il n. 9 si riferisce alle saldature, il 10 alle saldature di tubi in rame, zincatura e stagnatura a caldo, mentre il tornitore è colui che lavora il tornio, non si occupa di saldature o di zincature.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, in quanto si tratta dell'Amministrazione datoriale in relazione

il periodo in discussione e dovrà, eventualmente, provvedere a porre in essere gli adempimenti necessari per la liquidazione.

Nel merito, nell'atto introduttivo del giudizio sono contenute due distinte richieste di maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Con la seconda doglianza si chiede il ricongiungimento dei periodi contributivi dell'arco temporale ricompreso tra il 23/02/1963 e il 31/10/1973, ritenendo errato il calcolo effettuato dall'Amministrazione.

Orbene, dalla documentazione depositata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in allegato alla memoria, si rileva un prospetto datato 6 aprile 1990 del Direttore della Divisione Pensioni della Direzione Generale dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato nel quale è esposto il calcolo dei periodi da ricongiungere e l'onere a carico del richiedente. In calce a tale provvedimento è apposta una dichiarazione del sig. OMISSIS del OMISSIS, la cui firma è autenticata, con la quale lo stesso dichiara di accettare la ricongiunzione dei periodi assicurativi indicati nel prospetto e di voler provvedere al pagamento dell'onere posto a suo carico.

Di conseguenza, la domanda sopra indicata non merita accoglimento.

Passando all'esame della richiesta principale, ovvero il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 del T.U. n. 1092 del 1973 fin dal 1973 e non dall'1/07/1979, si osserva che le prestazioni insalubri nell'Amministrazione dei Monopoli di Stato sono state determinate per la prima volta con il D.P.R. n. 308 del 1981 che, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, ha avuto effetto retroattivo dal 1° luglio 1979, e che solo con l'emanazione di tale decreto si è avuto lo strumento previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 per l'attuazione dell'aumento di servizio previsto dall'articolo

stesso (cfr. Sezione giurisdizionale per la Sezione Toscana, sentenza n. 307 del 30 maggio 1996).

Questo Giudice condivide quanto affermato dalla Sezione giurisdizionale per la Puglia nella sentenza n. 275 del 2020 che, di seguito si riporta “L’art. 25 del DPR 1092/1973 stabilisce che *Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto (co.1), che non si computano i periodi di interruzione del servizio (co.2), che I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro (co.3) e che Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100 (co.4).*

In ordine a tale disposizione va rilevato, da un lato, che tra i lavori insalubri indicati nel decreto luogotenenziale n. OMISSIS non rientra alcuna delle lavorazioni di tabacchi che si effettuavano presso le Manifatture dei Monopoli di Stato, e dall’altro che il regolamento previsto dal comma quarto non è stato mai emanato.

Di conseguenza è stato ritenuto che la definizione di taluni lavori come "insalubri", effettuata dal d.P.R. 3 aprile 1981 n. 338, al fine di attribuire una speciale indennità di rischio a talune categorie di dipendenti dell'azienda autonoma Monopoli di Stato, sia valutabile anche ai diversi fini di cui all'art. 25 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 21/11/1994, n. 946).

Il D.P.R. 03/04/1981, n. 338 ha, invero, elencato delle prestazioni di lavoro ai fini della corresponsione dell'indennità di rischio e insalubrità al personale dei

Monopoli di Stato.

In sostanza a partire dalla pubblicazione di tale regolamento la disciplina di cui all'art. 25 del DPR 1092/1973 può dirsi completata sicché soltanto da tale data andrebbe conteggiato il servizio insalubre ai fini della maggiorazione di servizio.

Al più, considerato che tale regolamento prevede l'attribuzione retroattiva, a partire dall'1.7.1979, dell'indennità a favore degli addetti alle lavorazioni ivi indicate, il beneficio della maggiorazione contributiva può essere anch'esso calcolato ad iniziare da quella anteriore data, come in effetti risulta aver fatto la Manifattura dei Tabacchi di Bari con le annotazioni apposte sullo stato di servizio del ricorrente".

Con riferimento al lavoro concretamente svolto dal sig. OMISSIS, si osserva, inoltre, che la mansione di tornitore meccanico specializzato non può essere fatta rientrare in quelle indicate nel Decreto Luogotenenziale n. 1100 del 1° maggio 1919, in particolare ai numeri 9, 10 e 11 dell'elenco contenuto nell'art. 1.

Risulta, quindi, infondata anche la doglianza circa la maggiorazione contributiva relativa al lavoro insalubre svolto presso i Monopoli di Stato - Manifattura Tabacchi.

Considerata la particolarità della questione, le spese sono compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 10 marzo 2026.

Il Giudice monocratico
(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 28/05/2026

Il Dirigente
F.to digitalmente Paolo Carrus